

**REGIONE SICILIANA**

introdotte dal vigente Piano paesaggistico delle Isole Eolie sulle zone TS3 e sebbene si tratta di interventi di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, in passato autorizzato per altri richiedenti, la Soprintendenza ha espresso parere negativo, perché il progetto, come affermato dallo stesso ricorrente, prevedeva anche la realizzazione di nuovi locali quali il garage, il deposito, la cisterna e altri interventi esterni;

CONSIDERATO che il piano territoriale paesaggistico delle Isole Eolie, approvato con il D.A. 23 febbraio 2001 e tuttora vigente prevede per le zone TS3 tra le attività compatibili in regime di recupero, “il recupero edilizio senza ampliamenti e variazioni tipologiche, fatti salvi limitati ampliamenti per attrezzature igienico – sanitarie, ove non esistenti”;

CONSIDERATO che la cisterna costituisce attrezzatura igienico ;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RITENUTO per le suseposte ragioni, di dovere accogliere parzialmente il ricorso gerarchico presentato dai signori Adriana Borsetta e Sebastiano Centorrino, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 593 del 1.2.2017

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è accolto parzialmente il ricorso, presentato dai signori Adriana Borsetta e Sebastiano Centorrino, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, reso con nota prot. n. 593 del 1.2.2017, con cui è stato approvato il progetto di demolizione e ricostruzione di un fabbricato, a condizione che sia eseguita la fedele ricostruzione senza ulteriori opere.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 593 del 1.2.2017 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, nella parte in cui non consente la realizzazione di una cisterna.

Art.3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art.4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 6 giugno 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

Gaetano Pennino f.to